



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Fascicolo Informativo

(ai sensi dell'art. 30 del Regolamento n° 35 del 26/05/2010)

Contratto: Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili RC Impresa

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- 1. la Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- 2. le Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (RC impresa – Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili)

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.05, e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1. Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P .IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in Italia - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700.

Indirizzo di posta elettronica: info@elbassicurazioni.it.

Indirizzo di posta elettronica certificata: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Sito istituzionale: www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il Patrimonio Netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2014 è pari a € 16.556.000,00 di cui € 6.680.000,00 di capitale sociale e € 9.876.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del Margine di Solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **3,88**.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi per l'esclusione del tacito rinnovo.

AVVERTENZA

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata identificata in polizza.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato per morte e lesioni subiti dai prestatori di lavoro a seguito di infortunio verificatosi durante lo svolgimento della loro attività per conto dell'Assicurato.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 – Oggetto dell'assicurazione, dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive (queste ultime valide solo se espressamente richiamate in polizza).

AVVERTENZA

Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Sezioni.

AVVERTENZA

Il Premio può essere o meno soggetto a regolazione (da effettuarsi alla fine di ogni periodo assicurativo) a seconda dell'attività assicurata; la regolazione è prevista quando il Premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili.

Nel caso in cui la regolazione non venga effettuata, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di perfezionamento della stessa; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle condizioni di assicurazione all'art. 19 - Regolazione del premio, delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'interno delle suddette Sezioni e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione del Contratto.

- Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 1.000,00, Franchigia pari ad Euro 300,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 700,00.
- Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 1.000,00, Scoperto 15%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 850,00.
- Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 1.000,00, Scoperto 15% minimo Euro 250,00. Indennizzo corrisposto pari ad Euro 750,00.
- Esempio di Limite massimo di Indennizzo in forma fissa: danno pari ad Euro 100.000,00, Limite di indennizzo pari a Euro 60.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 60.000,00.
- Esempio di Limite massimo di Risarcimento in forma percentuale: danno pari ad Euro 70.000,00, Massimale garantito 500.000,00, Limite massimo di risarcimento 10% del Massimale, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 50.000,00.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., compromettere il diritto alla prestazione come previsto dall'art.1 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 5) Aggravamento del rischio, delle Condizioni di Assicurazione.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di rischio la variazione dell'attività esercitata dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore pericolosità della stessa per danni cagionabili a terzi; costituisce altresì aggravamento di rischio la variazione in aumento del numero degli addetti rispetto a quelli dichiarati in polizza.

Ai sensi dell'art. 1897 del codice civile è inoltre possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio, con conseguente riformulazione del contratto. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 6) Diminuzione del rischio, delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione in quanto si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave e 1893 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave, come previsto dall'art.24 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. E' inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso.

A seconda dell'attività assicurata il Premio può essere soggetto o meno a regolazione alla fine della singola annualità sulla base dei dati forniti dal Contraente ai sensi dell'art. 19 - Regolazione del premio, delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti per un importo massimo di € 75000.

AVVERTENZA

Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite conseguentemente.

AVVERTENZA

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Relativamente agli indennizzi/risarcimenti pagati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di Rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 c.c..

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

In caso di sinistro, sia il Contraente che la Società hanno la facoltà, con un preavviso di 30 giorni, di recedere dal contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 8) Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma C.C.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del Decreto Legislativo n.209/2005, la legge applicabile al presente contratto è quella italiana (art.12 delle Condizioni di Assicurazione).

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, l'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 22,25%.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo, nonché di quanto previsto dall'art. 1914 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 c.c.

13. Reclami

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS (www.ivass.it). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

Il Contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa nella sezione "*Home Insurance*", accedendo all'area riservata disponibile sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it.

Per ricevere le credenziali per l'accesso all'area è sufficiente registrarsi in tale sezione, seguendo le istruzioni ivi fornite. I dati richiesti sono nome e cognome, codice fiscale, numero di polizza e indirizzo di posta elettronica.

Al termine della registrazione verranno inviate, all'indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali provvisorie, che dovranno essere cambiate al primo accesso per poter consultare le informazioni.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo sono pubblicati sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it www.elbassicurazioni.com.

ELBA Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Flavio Tonarelli



Glossario – RC Impresa

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni.

Addetti - titolari, soci, i loro familiari coadiuvanti che prestino la loro opera nell'azienda; i dipendenti ed i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C..

Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 del C.C.).

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione - il contratto di assicurazione.

c.c. - Codice Civile.

CA - Condizioni di Assicurazione.

Contraente - il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose - gli oggetti materiali e gli animali.

Fatturato - l'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A.

Franchigia - è l'importo risarcibile del danno che rimane a carico dell'Assicurato e che, per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo/risarcimento;

Indennizzo - la somma dovuta ai sensi di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Massimale - importo massimo di risarcimento in caso di sinistro, anche in caso di pluralità di assicurati/danneggiati.

Polizza - il documento comprovante l'esistenza ed il contenuto del contratto di assicurazione.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro - tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d'opera e/o con contratto di appalto).

Retribuzioni - monte salari e stipendi imponibile ai fini contributivi dei dipendenti del Contraente nonché tutti gli emolumenti riconosciuti agli altri assicurati non aventi rapporto di dipendenza con il Contraente ma dei quali egli si avvale per lo sviluppo dell'attività dichiarata in polizza.

Risarcimento - la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Scoperto - la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Subappaltatori - la persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

Società - Elba Assicurazioni Spa.



Condizioni di Assicurazione – RC Impresa

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Quando per i rischi previsti dal presente contratto esista una contemporanea e valida assicurazione a favore dei *subappaltatori*, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (cioè in eccedenza) rispetto all'indennizzo previsto da tale copertura.

Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Il Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini o degli altri obblighi di cui sopra. Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio noncorso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o di qualunque altro atto, non potranno in alcun modo essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art.9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Società, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILI

Art.13 – Oggetto dell'assicurazione

1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nel limite del massimale indicato in polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;

- distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose e animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza comprese tutte le attività complementari e accessorie annesse.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.



2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo per l'assicurazione di legge (R.C.O.)

La Società, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art.5 del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art.5 del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000 per morte e per lesioni personali da infortunio dai quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 6 %** calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n.38/2000.

La garanzia R.C.O. si intende estesa agli infortuni sofferti dai soci, titolari e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata (**escluso il legale rappresentante**), purché regolarmente iscritti all'INAIL e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, limitatamente all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000.

L'Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo per l'assicurazione di legge

La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **nel limite del massimale indicato in polizza**:

- a) da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- b) da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della Legge 24 Giugno 1997 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della Legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice;**
- c) da persone che stipulano con l'Assicurato un contratto d'opera saltuaria od occasionale, per gli infortuni subiti, sempre che dai suddetti eventi, derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art.583 del Codice Penale;
- d) da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestino la loro opera a favore dell'Assicurato sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità civile.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa promosse ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. n.38 del 23 febbraio 2000 esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.

Le garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) sono prestate fino alla concorrenza del **massimale per sinistro indicato in polizza**, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente contratto.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O., valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art.14 – Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Art.15 – Estensione territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale, se operante, per il mondo intero.

Art.16 – Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art.17 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a. **derivanti da detenzione o da impiego di esplosivi;**
- b. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
- c. **derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da:**
 - **amianto, o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;**
 - **silice, o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura silice;**
 - **campi elettrici ed elettromagnetici generati da qualsiasi fonte;**
 - **attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiale e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);**
 - **muffe tossiche.**

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- e. **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- f. **alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- g. **alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- h. **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di**



- giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i. da furto;
 - j. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
 - k. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - l. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
 - m. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - n. a condutture ed impianti sotterranei;
 - o. a cose e a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - p. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - q. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

Art. 18 - Determinazione del premio in base al numero di addetti

Qualora sul frontespizio di polizza sia indicato che il Premio è convenuto in base al numero delle persone addette all'azienda, intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti ed i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'impresa come dal Contraente o dall'Assicurato, in caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Se la variazione del numero degli addetti è in aumento, la Società provvederà all'adeguamento del premio di polizza con effetto immediato. Se invece la variazione di tale numero è in diminuzione, il premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.

Qualora nel corso del contratto dovesse risultare che il Contraente o l'Assicurato ha omesso di comunicare le variazioni in aumento delle persone addette all'azienda, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c. (quindi in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive), alla condizione che il numero di addetti sia superiore di una sola unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.

Art. 19 - Regolazione del premio

Qualora sul frontespizio di polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel frontespizio di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le **retribuzioni** lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;



- il **fatturato** (quale risultante dalla denuncia IVA, escluso il valore dell'IVA stessa);
- **gli altri elementi** variabili eventualmente previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate **entro 15 giorni** dalla comunicazione effettuata dalla Società. **Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.**

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e pagamento della differenza attiva

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a **15 giorni** per i relativi adempimenti.

Trascorso inefficacemente tale termine, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

In tale eventualità, il premio minimo, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il **75%** di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà comunque non inferiore al **75%** dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro della fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Sempre operanti

1) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia si intende estesa ai rischi derivanti:

- dai **servizi sanitari aziendali**, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di **insegne, cartelli pubblicitari e striscioni**, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla partecipazione ad esposizioni, **fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand in tutta l'Europa;
- dalla gestione della **mensa aziendale**, compreso il rischio della somministrazione dei cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- dal **servizio di vigilanza** effettuato con guardiani anche armati e con cani, esclusi quelli qualificati come pericolosi;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di **distributori automatici** di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dall'organizzazione di **attività dopolavoristiche** e ricreative, **convegni, congressi e gite aziendali**. Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore;
- dall'esercizio di **magazzini, uffici e depositi** su tutto il territorio nazionale, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;
- proprietà ed uso di **mezzi di trasporto non a motore**, nonché di impianti e mezzi di sollevamento in genere;
- dall'esistenza, **nell'ambito dell'azienda di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli**; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso.

2) CESSIONE DI LAVORO IN SUBAPPALTO

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato, in virtù di regolare contratto di subappalto, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in subappalto non sia superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera o appalto.

3) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

Tale estensione di garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro, il conducente del veicolo sia munito di regolare patente di abilitazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.



Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

4) SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza e alle condizioni dalla stessa previste, vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominati dall'Assicurato ai sensi della predetta Legge, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione comprende inoltre la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nell'applicazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e successive modifiche. Tale estensione di garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo, e dagli eventi stessi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

5) DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI

A parziale deroga **dell'art. 17 lett. a)**, delle Condizioni di Assicurazione, le garanzie comprendono i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. **Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.**

6) ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

A parziale deroga **dell'art.14** delle Condizioni di Assicurazione, sono considerano terzi, ai fini della garanzia R.C.T.:

- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto, partecipino occasionalmente ai lavori, e della cui opera l'Assicurato si avvalga, e subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- il committente dei lavori, suoi dipendenti e/o incaricati;
- i liberi professionisti in genere che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino i cantieri dove opera la Contraente per ragioni connesse al loro incarico;
- i titolari ed i dipendenti di ditte – non consociate o collegate all'Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

nonché, limitatamente alle lesioni corporali:

- i subappaltatori e loro dipendenti sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i titolari ed i dipendenti di imprese coappaltatrici quando occasionalmente partecipano manualmente all'attività dell'Assicurato, sempre che la natura dei lavori eseguiti dall'Assicurato sia diversa.

7) MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

8) PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni alla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti a servizio del fabbricato. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i rischi derivanti da lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività aziendale e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi.

Se l'assicurazione è stipulata da parte di un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali risponde la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

9) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri impiegati ed operai, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1) alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- 2) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale pattuito per l' R.C.O..

La presente garanzia è subordinata alla validità della copertura R.C.O., resa operante.

10) FRANCHIGIA

Le garanzie prestate con la presente polizza sono soggette a franchigia assoluta per danni a cose, indicata nel frontespizio di polizza, salvo quanto disposto dalle Condizioni Aggiuntive.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Garanzie valide ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza

A) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art.17 lettera n) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.

B) DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga dell'art.17 lettera k) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato, compreso veicoli parcheggiati nell'ambito della sede aziendale o dei cantieri ove la Contraente esplica la propria attività, esclusi comunque i danni ai beni locati in leasing, nonché i danni conseguenti da furto. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.

C) DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art.17 lettera m) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che,



per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%**, con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 5% del massimale RCT garantito.**

D) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga **dell'art.17 lettera l)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da incendio e da furto, nonché quelli da mancato uso. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

E) DANNI DA FURTO

A parziale deroga **dell'art.17 lettera i)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, a condizione che i ponteggi siano protetti da impianto d'allarme installato e mantenuto a regola d'arte.

La presente garanzia è prestata con uno **scoperto del 20%** per ogni sinistro con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**, e comunque fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

F) DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga **dell'art.17 lettera j)** delle Condizioni di Assicurazione, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Qualora i beni dell'Assicurato risultino coperti da polizza incendio estesa al rischio "ricorso terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%**, con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 5% del massimale R.C.T. garantito.**

G) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga **dell'art.17 lettera p)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 20%**, con il **minimo assoluto di € 2.500,00** fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

H) DANNI DA VIBRAZIONI, CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga **dell'art.17 lettera o)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose dovuti a vibrazioni, cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per danni ai fabbricati, la garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** per ogni sinistro, con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**. La Società non risponde oltre il limite previsto per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

I) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga **dell'art.17 lettera h)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale, fortuito ed improvviso e derivante dall'attività desunta in polizza. Relativamente alla suddetta estensione di garanzia, l'assicurazione non comprende i danni:



- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) originati dalla mancata osservanza delle disposizioni di Legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto del 20%** con il **minimo assoluto di € 2.500,00** fino a concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

J) POSTUMA DA INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI

Limitatamente ai lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di cui all'**art.1 della Legge 5 Marzo 1990, n.46**, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compreso i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, con l'esclusione dei danni derivanti da errate programmazioni, mal funzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conseguenza di errato trattamento di date e di tempo in modo diverso da quelli effettivi del calendario.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui **all'art.1 della Legge 5 Marzo 1990, n.46**, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista **dall'art.2 della Legge 5 Marzo 1990, n.46**.

La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, a commercio, a terziario o ad altri usi, quali impianti industriali o per singole macchine.

Sono esclusi i danni:

- a) **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) **derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) **da inidonea o mancata rispondenza all'uso per la quale gli impianti sono destinati;**
- d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) **da interruzione o sospensione di attività.**

La garanzia è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato di conformità dell'impianto.

La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** per ogni sinistro, con il **minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza**, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, **per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.**

K) RESPONSABILITÀ POSTUMA DA POSA IN OPERA

A parziale deroga **dell'art.17 lettera q)** delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, riparatore o manutentore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni causati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui **all'art.1 della Legge 5 Marzo 1990, n.46**, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista **dall'art.2 della Legge 5 Marzo 1990, n.46**.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **agli impianti, alle attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) **da interruzione o sospensione di attività.**



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di quanto previsto sul frontespizio di polizza, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% del massimale RCT garantito.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

CONDIZIONI SPECIALI

Garanzie valide e operanti solo se espressamente richiamate in polizza

A) Assicurazione senza tacito rinnovo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione il presente contratto **non è soggetto a tacito rinnovo** e pertanto sarà valido fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE E SPECIALI

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

GARANZIA DI RIFERIMENTO		SCOPERTO		MASSIMO RISARCIMENTO
		Percentuale	Minimo / Franchigia	
1	Attività complementari	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
2	Cessione di lavoro in subappalto	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
3	Committenza Auto	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
4	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008)	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
5	Detenzione ed impiego di esplosivi	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
6	Estensione del novero dei terzi	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
7	Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
8	Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
9	Responsabilità personale dei dipendenti dell'assicurato	-	Cond. Particolare 10	Massimale RCT
10	Franchigia			

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (garanzie valide solo se espressamente richiamate in polizza)

GARANZIA DI RIFERIMENTO		SCOPERTO		MASSIMO RISARCIMENTO
A	Danni a condutture ed impianti sotterranei	20%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.
B	Danni alle cose in consegna e/o custodia	10%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.
C	Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori	10%	(Frontespizio polizza)	5% del massimale R.C.T.
D	Danni a mezzi sotto carico e scarico	10%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.
E	Danni da furto	20%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.
F	Danni da incendio	10%	(Frontespizio polizza)	5% del massimale R.C.T.
G	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	20%	€ 2.500,00	10% del massimale R.C.T.
H	Danni da vibrazioni, cedimento o franamento del terreno	10%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.
I	Inquinamento accidentale	20%	€ 2.500,00	10% del massimale R.C.T.
J	Postuma da installazione impianti termici ed idraulici	10%	(Frontespizio polizza)	5% del massimale R.C.T.
K	Responsabilità postuma da posa in opera	10%	(Frontespizio polizza)	10% del massimale R.C.T.

CONDIZIONI SPECIALI (garanzie valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A	Assicurazione senza tacito rinnovo
---	------------------------------------

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'eventuale presenza, nelle garanzie e condizioni prestate, di eventuali franchigie, scoperti percentuali e dei relativi valori minimi; si rammenta inoltre che la percentuale di Massimo Risarcimento corrisponde alla somma massima che la Società è tenuta a risarcire per sinistro e per annualità assicurativa.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

SETTORE MERCEOLOGICO PER CATEGORIE DI RISCHIO

CATEGORIA DI RISCHIO 1
Alimentazione
CATEGORIA DI RISCHIO 2
Metallo
Carta-Grafica
Pelli e pellami
Gomma e materie plastiche
Tessili ed abbigliamento
CATEGORIA DI RISCHIO 3
Elettromeccanica ed elettronica
Chimica
Servizi vari
<ul style="list-style-type: none">• Fornitura di pasti, servizi mensa e catering (escluso servizio presso terzi)• Spedizionieri - Imprese di trasporti• Laboratori di ortopedia• Centri di estetica, beauty farm• Laboratori di odontotecnica• Imprese di giardinaggio (escluso abbattimento piante ad alto fusto)• Stazioni di registrazione audiovisive
CATEGORIA DI RISCHIO 4
Legno
Pietre – leganti – vetri – terrecotte
Servizi vari
<ul style="list-style-type: none">• Allestimento di stand per fiere• Fornitura di pasti, servizi mensa e catering (compreso servizio presso terzi)• Imprese di pulizia, disinfestazione.• Impresa per la manutenzione, riparazione, lavori di rifinitura, di abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie, pavimentazioni di stabili anche occupati e con uso di ponteggi.• Palestre• Installazione di impianti idrotermosanitari
CATEGORIA DI RISCHIO 5
Servizi vari
<ul style="list-style-type: none">• Pubblicità - realizzazione di insegne, targhe, striscioni di qualsiasi materiale (con installazione presso terzi)• Imprese di trasloco e montaggio mobili ed elettrodomestici (compresi depositi)• Imprese di giardinaggio (compreso abbattimento piante ad alto fusto)• Impresa per la costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile, commerciale ed industriale, compresi lavori di scavo e demolizione, ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti e di stabili anche occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri. Costruzioni fino mt. 20 di altezza.